N. R.G. 2017/4875

TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Tribunale civile di Venezia, in persona del Giudice dott.ssa Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.150/11, dell'art. 702 bis ss.c.p.c.. del Dlgs n. 2521/07, del Dlgs n. 25/2008 e del D.Lgs. 286/1998, nella causa civile in primo grado, iscritta al **n. 4875/17 R.G.**, promossa da:

[redacted], rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Tacchi Venturi del Foro di Verona, con domicilio eletto presso il suo studio, per mandato in atti

RICORRENTE

contro

Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale di Verona

RESISTENTE

Con ricorso del 27.04.2017 Camara Lancene, nato in Guinea il 01.01.1997, proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione internazionale n. SR0004135 del 24.03.2017, notificato il 04.04.2017 e chiedeva, in via principale, la protezione sussidiaria, nonché, in via subordinata, la protezione umanitaria ex art. 5 d.lgs. 286/98.

Esponeva di essere nato a Nzerekore in Guinea, di essere di etnia malinké e di non avere più i genitori, né il fratello maggiore, deceduti, sia il padre che il fratello, negli scontri etnici tra guerzè e malinké avvenuti nel luglio 2013, e di avere solo una sorellastra in Belgio.

Assumeva che anche i militari partecipavano al conflitto etnico e di avere avuto paura di rimanere nel proprio Paese a causa del fatto che il capo dei militari era guerzè ed aveva dato ordine di prelevare tutti i malinkè per picchiarli.

Firmato Da: CONVERTINI CARMELA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 26669212e359894e

Sosteneva, quindi, che il 10 gennaio 2014, per timore di essere ucciso o di perdere la libertà, si era deciso a lasciare la Guinea e, dopo essere passato per il Mali, dove aveva lavorato per quattro mesi, l'Algeria e la Libia, aveva raggiunto l'Italia il 21.09.2015.

Nessuno si costituiva per la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona di cui, pertanto, viene dichiarata la contumacia.

Precisate le conclusioni all'udienza del giorno 31.01.2018, la causa é ora all'esame per la decisione.

* * *

Ciò posto, appare opportuno, in via preliminare, fornire un sintetico ragguaglio del frastagliato quadro normativo che viene in rilievo nel caso in esame.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, attuativo della direttiva 2004/83 CE, recante le norme minime sull'attribuzione , a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale – disciplina, sulla base dei principi espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 (ratificata con legge n. 722/54 e modificata dal Protocollo di New York del 31.06.67 ratificato con legge n.95/70) definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

La Convenzione di Ginevra del 1951, poi recepita nell'art. 2, comma 1, let. e del citato decreto legislativo 251/07, definisce rifugiato colui che.." *cittadino straniero il quale, per timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui é cittadino e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di questo Paese"* oppure, colui che *"apolide, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale, a seguito di tali avvenimenti non può o, a casa di siffatto timore, non vuole tornarvi, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10"*.

Da tale definizione si ricava che elemento essenziale per la configurazione dello status di rifugiato é innanzitutto il "*timore fondato*" che é caratterizzato sia da una componente soggettiva (timore), che corrisponde allo stato mentale del richiedente, da considerare, ai fini della credibilità, nel contesto culturale, economico e sociale dello stesso, sia da una componente oggettiva (fondatezza), che riguarda quelle circostanze oggettive esterne, senza le quali lo stato mentale del richiedente non ha rilevanza, poiché ingiustificato.

Firmato Da: CONVERTINI CARMELA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 26669212e359894e

Altro elemento essenziale é il pericolo di "*essere perseguitato*" e l'aver subito nel passato atti persecutori; tale elemento costituisce un grave indizio della fondatezza del timore di poterli subire anche nel futuro, in caso di rientro nel Paese di origine.

La persecuzione, inoltre, può provenire tanto da organi statuali che da parte di partiti ed organizzazioni, nonché, in generale, da soggetti non statuali, in tale ultima ipotesi, solo se lo Stato di origine non voglia o non sia in grado di fornire una adeguata protezione al richiedente contro quei comportamenti.

L'art. 1, lett. g) e h) del D.lgs 251/07, chiarisce, invece, che é persona ammissibile alla protezione sussidiaria, "*il cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese di origine , o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e il quale non può ,o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*".

Il danno grave, individuato dal richiamato art 14 viene individuato nella: a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il nostro ordinamento, inoltre, riconosce una ulteriore forma di tutela dello straniero, disciplinata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. 286/98, il quale dispone che "*il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*".

I presupposti per il rilascio di tale permesso di soggiorno, a differenza di quanto previsto per gli istituti precedentemente richiamati, non sono definiti in modo analitico, giacché non viene fornita alcuna indicazione normativa sul modo e sui limiti entro i quali debba essere circoscritta la nozione di "motivi umanitari".

Firmato Da: CONVERTINI CARMELA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 26669212e359894e

La giurisprudenza maggioritaria, tuttavia, ha ritenuto che la forma di protezione per motivi umanitari debba essere riconosciuta in capo a quei soggetti che si trovano esposti a particolari condizioni di vulnerabilità per cause dipendenti da fattori soggettivi, come ad esempio motivi di salute o di età, oppure per ragioni oggettive, connesse, in particolare, alla situazione sociale, economica, politica, umanitaria nella quale si trova il paese di provenienza del richiedente, come ad esempio una grave instabilità politica, violenza generalizzata, persistenti violazioni dei diritti umani, carestie disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari.

L'ampio margine di discrezionalità che il legislatore ha riservato nell'interpretazione della norma, richiede un rigoroso vaglio critico da parte del giudice al fine di non vanificare la ratio di protezione ed evitare una abnorme estensione dell'istituto in esame.

Vi è, infine, da rilevare, allo scopo di meglio comprendere il sistema di tutele sopra richiamate, che l'onere della prova ex art. 2697 c.c., gravante ordinariamente sul ricorrente, nella specifica materia della protezione internazionale ed umanitaria, deve essere interpretato in modo attenuato, stante la minore disponibilità di prove da parte del ricorrente, con la conseguenza che debba riconoscersi in capo al giudicante poteri officiosi finalizzati all'acquisizione di tutte le notizie ed informazioni necessarie ai fini della ricostruzione della situazione relativa al Paese di origine del ricorrente.

Al riguardo l'art. 3 del d.lgs 251/07 dopo aver stabilito che il ricorrente deve provare il pericolo cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività ed alla attualità del rischio, al successivo comma 5 dispone che, qualora taluni elemento o aspetti delle dichiarazioni rese dal richiedente non siano suffragati da prove, essi sono comunque considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed é stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili;

d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile, salvo che non ricorra un giustificato motivo;

e) dai riscontri effettuati il richiedente é attendibile.

Firmato Da: CONVERTINI CARMELA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 26669212e359894e

Premesso il quadro normativo di riferimento, occorre esaminare le doglianze avanzate dal ricorrente con riferimento al provvedimento emesso dalla Commissione e valutare se sussistono valide ragioni al fine di ricondurre i fatti descritti dallo stesso nelle previsioni di cui al sopra richiamato art. 14 del d.lgs. n.251/07 per la concessione della protezione sussidiaria.

La Commissione Territoriale non ha messo del tutto in dubbio la storia narrata dal ricorrente, giacché dalle fonti consultate ha effettivamente riscontrato che nella zona del ricorrente nel luglio 2013 vi sono stati scontri etnici, mentre ha riscontrato una incongruenza temporale, avendo il ricorrente sostenuto di essere fuggito dal suo Paese il 10.01.2014, solo sei mesi dopo gli scontri che, pertanto, non sarebbero più in relazione temporale con la causa della sua partenza.

Il ricorrente, tuttavia, all'udienza del 08.11.2017 ha chiarito di essersi rifugiato in Liberia, dal momento degli scontri fino alla decisione di partire e lasciare definitivamente il suo Paese, anche a causa del dilagare dell'ebola.

La storia del ricorrente, alla luce dei detti chiarimenti, può quindi essere ritenuta credibile, stante la coerenza esterna ed interna dei fatti, per cui sussistendo riscontri oggettivi in ordine agli scontri etnici avvenuti in Guinea nella zona di origine del ricorrente e versando ancora oggi il Paese in una situazione di criticità ed instabilità politico-istituzionale, rilevandosi dal sito del Ministero degli Affari degli Esteri che "..nonostante la normalizzazione politico-istituzionale degli ultimi anni, le condizioni di vita della popolazione in Guinea rimangono precarie, alimentando tensioni sociali che si sommano a quelle politiche e, in taluni casi, etnico-religiose: In tale quadro non è raro che manifestazioni degenerino in scontri in piazza, talora con morti e feriti", deve riconoscersi che effettivamente il ricorrente sarebbe esposto, in caso di rientro nel suo Paese ai rischi di cui alla lettera c) di cui al richiamato art. 14.

Al riguardo occorre premettere che la Corte di Giustizia (CE, Grande Sezione, 17.02.2009 n.465) ha chiarito che "*in relazione alla determinazione di taluni presupposti per la concessione di protezione internazionale, l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale*", giacché, "*l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata....raggiunga un livello così elevato*

Firmato Da: CONVERTINI CARMELA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 26669212e359894e

che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia".

Dal rapporto di Amnesty International, inoltre, si rileva che in Guinea vi é una situazione caratterizzata da restrizioni della libertà di espressione e riunione pacifica, con uso eccessivo della forza nei confronti dei manifestanti e cultura dell'impunità in favore delle forze dell'ordine.

Alla luce di tali risultanze e della presumibile situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata che vige nella detta regione, si ritiene che sussista un fondato rischio per i civili di subire gravi minacce alla vita ed alla salute.

Sussistono, pertanto, nel caso in esame fondati motivi per ritenere che, nel caso di rimpatrio, il richiedente sarebbe esposto a situazioni di grave rischio personale, per cui adeguata alle sue esigenze è il beneficio della protezione sussidiaria.

Quanto alle spese, la natura del provvedimento ne rende equa la compensazione.

P.Q.M.

A parziale riforma del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova impugnato, riconosce a [redacted], nato in Guinea in data 01.01.1997, il diritto alla protezione sussidiaria.

Compensa le spese di lite.

La presente ordinanza é stata letta in udienza al termine della Camera di Consiglio e costituisce parte integrante del verbale di udienza.

Venezia, 31.01.2018

Il Giudice

Firmato Da: CONVERTINI CARMELA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 26669212e359894e